

È poi consentito, in via transitoria, che la detta abilitazione si continui a conferire in virtù di titoli, con le norme stabilite dal regio decreto 26 maggio 1901, n. 216, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

Le abilitazioni così conseguite varranno per l'ammissione ai concorsi a cattedre di disegno nelle scuole medie, giusta le disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 141.

(È approvato).

Art. 36.

Dopo un biennio dall'attuazione della presente legge, il Governo del Re avrà facoltà di modificare con decreto reale l'organico approvato colla presente legge, a norma degli eccessi e dei difetti che saranno rilevati nel funzionamento dei diversi Istituti.

Detta facoltà potrà essere esercitata anche prima quando si creda modificare l'indirizzo dell'insegnamento artistico sia col rendere prevalente nei singoli Istituti l'arte applicata all'industria sia estendendo l'istituzione dei corsi liberi superiori ai maggiori Istituti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A questo articolo deve essere apporata una modificazione di forma.

Invece di dire: « modificare con decreto reale l'organico approvato con la presente legge » bisogna dire: « modificare con decreto reale gli organici approvati con la presente legge ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 36, così modificato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno legge: Disposizioni sulle ferie giudiziarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: disposizioni sulle ferie giudiziarie.

Se ne dia lettura.

DA COMO, *segretario*, legge: (Vedi *Stam-pato*, n. 225-C).

PRESIDENTE. Onorevole ministro di grazia e giustizia, ella aveva chiesto di

fare una dichiarazione; ma l'onorevole Bizzozero propone la sospensiva su questo disegno di legge. Quindi, se la sua dichiarazione dovesse riguardare il merito, sarebbe opportuno che prima l'onorevole Bizzozero svolgesse la sospensiva.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Farò la mia dichiarazione, rispondendo all'onorevole Bizzozero in ordine alla sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero per svolgere la sua proposta di sospensiva.

BIZZOZERO. Onorevoli colleghi, io svolgerò molto brevemente e molto semplicemente questa proposta di sospensiva, non curandomi del suo esito, curandomi soltanto di soddisfare a quella che è una mia convinzione personale assoluta.

Io credo che questa leggina-microbio, la quale similmente a certi bacilli può minare una esistenza già grama, come quella del corpo giudiziario, non sia opportuno venga approvata in questo momento.

Ritengo che, prima di discutere circa questo disegno di legge, sia opportuno e necessario discutere circa l'ordinamento giudiziario.

Prima si deve pensare ad un efficace ordinamento del lavoro, dopo penseremo all'ordinamento del riposo. Ma che si pensi all'ordinamento del riposo prima di aver provveduto all'ordinamento del lavoro, mi sembra cosa assurda ed inopportuna.

Anzitutto noi dobbiamo provvedere ad una migliore distribuzione del personale giudiziario, la quale migliore distribuzione è coordinata anche ad una migliore attività e ad un miglior rendimento della giustizia; quando si sarà provveduto a ciò, allora potremo discorrere anche di questo minore argomento, cioè delle ferie giudiziarie.

Il seguire il sistema inverso, ripeto, mi sembra cosa inopportuna, non solo, ma anche dannosa. Perché noi abbiamo già sperimentato quale sia stato l'effetto della circolare Orlando.

Noi abbiamo già visto che l'aver richiamato i collegi giudiziari a provvedere soltanto a un limitato numero di cause, ritenute fra le più urgenti, durante il periodo feriale, ha portato come conseguenza che poi la discussione delle cause si viene ad accumulare in modo inopportuno nel periodo ordinario.

Ora, io dico: noi attraversiamo un momento di crisi, ed è in questo momento di